

spetta al Giudice all'esito dell'esecuzione del programma di liquidazione, così come disposto dall'art. 275 terzo comma D.Lgs n. 14/2019.

Il patrimonio della ricorrente è rappresentato dai seguenti beni: retribuzione mensile derivante dallo svolgimento dell'attività di insegnante, assegno unico, assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge, [REDACTED], in favore del figlio, [REDACTED], attualmente convivente con la madre; titolarità della comproprietà (1/15) dell'immobile, sito a Barletta in via del Milite Ignoto 8 (valore quota presumibilmente pari ad € 13.000,00); titolarità della comproprietà dell'immobile sito a Scanno alla Via Pescara (quota al momento non determinabile in quanto non formalizzati atti successori, come attestato dall'OCC); oltre conti correnti accesi presso Credem e Poste Italiane.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di € 300,00 mensili per la durata di trentasei mesi, oltre il ricavato della vendita delle quote di immobile siti nel Comune di Barletta e Scanno.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, il gestore della crisi ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, non ravvisandosi la pendenza di azioni giudiziarie da cui poter acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie.

Il reddito mensile è pari ad € 1.650,00, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi della debitrice (all. n. 5 ricorso introduttivo). Deve osservarsi che la ricorrente percepisce, oltre allo stipendio, le seguenti somme: € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, € 353,10 a titolo di assegno universale ed € 531,76 erogate dall'Inps a titolo di indennità. Appare opportuno precisare che non può inoltre acquisirsi alla procedura, ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. a) CCII, la



somma di € 531,76 percepita mensilmente a titolo di indennità di accompagnamento, indennità non pignorabile ai sensi dell'art. 545, co. 2 c.p.c. in ragione della sua natura assistenziale.

Dunque, di fatto, il reddito mensile del nucleo familiare ammonta a complessivi € 2.253,10 con la precisazione che quota parte di tale reddito (ovvero, € 603,00) è costituito da somme destinate alle esigenze del figlio minore.

Il fabbisogno mensile del nucleo familiare della ricorrente può essere complessivamente determinato in € 1.400,00, atteso che dall'importo indicato dalla debitrice nel ricorso principale (€ 2.060,00) deve essere ridotto quanto dovuto per spese per vitto, abbigliamento e spese mediche e scolastiche cui concorre l'ex coniuge nella misura del 50% , così come previsto dal Tribunale di Trani nella sentenza n. 2041/2018 di cessazione degli effetti civili. Considerato che il nucleo familiare della Bufo è costituito dalla stessa e dal figlio minore, è ragionevole suddividere tale somma in due parti: € 603,00 destinate a soddisfare i bisogni del minore (mediante l'assegno di mantenimento e l'assegno universale) ed € 832,00 destinate alla soddisfazione delle esigenze della Bufo, soddisfatte mediante l'utilizzo del suo stipendio. Dunque, la quota di stipendio mensile da lasciare nella disponibilità della debitrice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 850,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di BUFO SUELLE FRANCESCA (C.F. BFUSLF82S48A669Q);
- 2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Daniela Campanile;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 850,00, con obbligo di versare in favore della procedura la quota di stipendio eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda



di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc. alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione all'advisor, liquidatore e all' OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

Presidente est.

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

